



# Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364

COPIA

N. 46 Reg Delibere

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

**OGGETTO:**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Funzionario Responsabile su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno:

10-10-2017

all'Albo pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addi, 10-10-2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
f.to Giuliani Elena

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **19:00** nella Sala Consiliare, presso l'Ex Residenza Municipale, di Piazza Vittorio Veneto.

Con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	presente/assente
Lovato Marcello	Presente
Fasoli Francesco	Presente
Dal Sasso Andrea	Presente
Stizzoli Laura	Presente
Franchi Fabio	Assente
Martinato Melania	Presente
Santi Federico	Presente
Bonamini Elisa	Presente
Lavagnoli Cristina	Presente
Tomba Carmen	Presente
Sgreva Fabio	Presente
Maschi Giampaolo	Presente
Bonomi Annalisa	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale,  
Dott. Nicola Fraccarollo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Signor Lovato Marcello, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.



**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267**

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì 20-09-2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI**

F.to Dott. Nicola Fraccarollo  
.....

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267**

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì 20-09-2017

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott. Michele Cattazzo  
.....

---

**Proposta di delibera** di iniziativa del SINDACO Lovato Marcello

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Precisato che ai sensi dell'art.4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:



- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero:

- al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio,

“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell’art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute entro il 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, comma 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;



g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di tenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Caldiero, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1 del T.U.S.P.;

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, n.19 del 19 luglio 2017, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, viene allegato alla presente deliberazione (Allegato B);

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A e B, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 18.06.2015 con cui è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

- deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 19.10.2016 con cui è stata approvata la Relazione conclusiva sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate;

Richiamata la deliberazione n. 14/2017/INPR dell' 11 gennaio 2017 con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti ha approvato il programma di controllo per l'anno 2017, determinando gli ambiti in cui sarà concentrata l'attività di controllo per l'anno 2017, inclusi i seguenti:

- controllo sulla gestione dei processi di verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie;



- completamento del controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione dei piani operativi di razionalizzazione delle società di partecipazione;
- controllo sulla gestione avente per oggetto la verifica dell'attuazione delle misure previste dal D. Lgs. 175/2016 in ordine alla revisione straordinaria e periodica degli organismi partecipati dagli enti territoriali;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, e dell' art.10 del T.U.S.P.;

Dato atto che la decisione di mantenere la partecipazione in essere di cui al presente provvedimento non necessita di parere dell'organo di revisione in quanto non decide su modalità di gestione dei servizi, costituzione di organismi e partecipazione a società di capitale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

## **SI PROPONE**

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come da Relazione tecnica allegata alla presente proposta sub A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che non si rende necessario intraprendere azioni di razionalizzazione, per le motivazioni esposte nella sopra citata relazione tecnica;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione sia:
  - trasmessa alla società Acque Veronesi Scarl;
  - pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
  - inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti unitamente alle schede allegato B);
- 5) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m..

FIRMA DEL PROPONENTE  
f.to SINDACO Lovato Marcello

.....

Prima della trattazione del presente punto all'O.d.G., il Sindaco Dott. Lovato propone al Consiglio Comunale il ritiro dall'O.d.G. del punto n. 8 relativo all'istituzione ed approvazione del Regolamento della Commissione Comunale per il turismo, motivando la sua proposta nella necessità di approfondire meglio l'argomento prima di portarlo all'attenzione dell'organo consiliare;



Dato atto che, messa ai voti, la proposta di ritiro del punto n. 8 Od.G., viene accolta ad unanimità di voti, con Consiglieri favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, presenti nr. 12 Consiglieri, votanti nr. 12, nr. 13 assegnati ed in carica ( assente: Consigliere Franchi);

Si procede pertanto con il successivo punto n. 9 O.d.G.;

\*\*\*\*\*

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera soprariportata;

## **IL C O N S I G L I O C O M U N A L E**

Vista la suddetta proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri a norma dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che l'argomento di cui al presente punto viene presentato a cura del Segretario Generale Dott. Fraccarollo;

Visto che si assenta dalla sala consiliare il Consigliere Sgreva, per cui sono presenti nr. 12 Consiglieri;

Preso atto dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del predetto decreto;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del citato decreto n. 267/2000;

Preso atto della proclamazione della votazione;

Con voti favorevoli nr. 8 espressi con alzata di mano;

Con voti contrari nessuno;

Astenuti nr. 3 (Tomba, Maschi, Bonomi) espressi con alzata di mano;

Su nr. 11 Consiglieri presenti, nr. 8 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati ed in carica (assenti: Franchi e Sgreva);

## **D E L I B E R A**

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to Lovato Marcello

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Nicola Fraccarollo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo,

Li, 10-10-2017

IL Segretario Generale  
F.to Dott. Fraccarollo Nicola

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...21/10/2017..... dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Li, 23/10/2017

IL Segretario Generale  
F.to Dott. Fraccarollo Nicola



# Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364

Internet: [www.comune.caldiero.vr.it](http://www.comune.caldiero.vr.it) - e-mail : [ragioneria@comune.caldiero.vr.it](mailto:ragioneria@comune.caldiero.vr.it) - pec: [protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it)

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA - CONTABILE

## **Relazione tecnica sulle società partecipate.**

### **Ricognizione partecipazioni possedute al 23 settembre 2016.**

(articolo 24 del D. Lgs. n. 175/2016)





## I – Premessa

L'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie determinate dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico, imposto annualmente dal precedente art. 20. La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un "piano di razionalizzazione" entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una "Relazione sull'attuazione del piano" entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

In aggiunta, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017 ( il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ha disposto con l'art. 15, comma 1, lettere a) e b) la modifica dell'art. 24, comma 1, posticipando al 30/09/2017, il termine inizialmente previsto al 23/03/2017, entro il quale procedere alla citata revisione straordinaria) ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data dell'entrata in vigore del decreto) individuando quelle che devono essere alienate. La revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dall'ente ai sensi della Legge di Stabilità 2015.

L'esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro.

Il comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) indicava i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.



## II – Le partecipazioni dell'ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Caldiero, alla data del 23 settembre 2016, partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Acque Veronesi s.c. a r.l. con una quota dello 0,40%;

Con la relazione conclusiva sottoscritta dal Sindaco e approvata dal Consiglio Comunale in data 19.10.2016, l'Amministrazione Comunale ha confermato la partecipazione nella società Acque Veronesi s.c. a r.l..

Il comune di Caldiero detiene inoltre una partecipazione indiretta, per il tramite di Acque Veronesi s.c. a r.l., in Viveracqua s.c. a r.l. dello 0,075%. Tale partecipazione indiretta non è oggetto del presente piano in quanto detenuta attraverso la società partecipata Acque Veronesi non sottoposta a controllo da parte del Comune di Caldiero.

### 2. Altre partecipazioni

Per completezza, si precisa che il comune di Caldiero, oltre a far parte dell'Unione di Comuni Verona Est, detiene delle partecipazioni nei seguenti enti:

- Azienda Speciale Terme di Giunone con una quota del 100%;
- Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero con una quota del 1,923%
- Consiglio di Bacino Verona Nord, con una quota del 1,822%;
- Consorzio per la depurazione delle acque tra i Comuni di Verona Est (in fase di dismissione), con una quota del 15,70%;
- A.A.T.O. Veronese, con una quota del 0,820%;
- Consorzio Energia Veneto, con una quota del 0,08%;

L'adesione all'Unione di Comuni Verona Est e la partecipazione ai Consorzi di cui sopra, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

La partecipazione nell'Azienda Speciale Terme di Giunone, ente strumentale ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000, non è oggetto del presente piano.



### III – Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016

Con il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), in vigore dal 23 settembre 2016, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (Decreto correttivo).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero,

- al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.

La ricognizione straordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Enti controllati”, sotto-sezione di 2° livello “Società partecipate”, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Inoltre il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



Ciò premesso si conferma la partecipazione alla società suindicata per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposte:

#### DATI ANAGRAFICI

<b>Codice fiscale società partecipata</b>	03567090232
<b>Denominazione</b>	Acque Veronesi S.c.ar.l.
<b>Sede</b>	Verona – 37133 – Lungadige Galtarossa n. 8
<b>Anno di costituzione della società</b>	2006
<b>Durata della società</b>	27.01.2006 – 31.12.2031
<b>Forma giuridica</b>	Società consortile a responsabilità limitata
<b>Oggetto sociale</b>	Gestione del servizio idrico integrato in n. 77 Comuni della Provincia di Verona facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale Veronese
<b>Stato della società</b>	La società è attiva
<b>Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati</b>	No
<b>Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati</b>	No
<b>Partecipazioni societarie della società “Acque Veronesi S.c.ar.l.”</b>	Vivereacqua S.c.ar.l. con sede legale a Verona in Via Galtarossa n.8 Quota di partecipazione: euro 18.285,00 – 18,76% Oggetto sociale: istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d’impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

#### SETTORE DI ATTIVITÀ

<b>Settore Ateco 1</b>	370000
<b>Settore Ateco 2</b>	
<b>Settore Ateco 3</b>	
<b>Settore Ateco 4</b>	



## DATI DI BILANCIO

	<b>Anno di riferimento 2015</b>	
<b>Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)</b>	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	Euro 3.806.592,00
	Fatturato	Euro 96.038.084,00
	<b>Anno di riferimento 2014</b>	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	Euro 1.100.173,00
	Fatturato	Euro 92.246.684,00
	<b>Anno di riferimento 2013</b>	
	Bilancio approvato	Sì
<b>Fatturato (ultimi 3 anni)</b>	Risultato d'esercizio	Euro 2.584.858,00
	Fatturato	Euro 89.222.120,00
	<b>Anno di riferimento 2012</b>	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	Euro 609.471,00
	<b>Anno di riferimento 2011</b>	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	Euro 450.261,00
	<b>Numero dipendenti</b>	273 (esercizio 2015)
<b>Costo del personale</b>	Euro 16.332.927,00 (esercizio 2015)	
<b>Numero dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	3	
<b>Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione</b>	Euro 61.200,00 (esercizio 2015)	
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	3	
<b>Compensi dei componenti dell'organo di controllo</b>	Euro 50.883,90 (esercizio 2015)	



#### TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

<b>Società controllata</b>	No
<b>Detenzione di partecipazioni da parte della società</b>	Sì

#### QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

<b>Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società</b>	0,40%
--	-------

#### DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

<b>Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari</b>	No
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)</b>	No
<b>Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016</b>	No
<b>Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione</b>	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)</b>	No
<b>Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)</b>	No
<b>Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)</b>	No
<b>"Holding pura"</b>	No
<b>Società in house</b>	Sì
<b>Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato</b>	No
<b>Esito della Ricognizione</b>	Mantenimento senza interventi



## Motivazione per decisione su mantenimento della partecipazione

Il T.U.S.P. all'art.2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale: *“Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”*.

L'attività svolta dalla società Acque Veronesi S.c.ar.l. si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Pertanto, si tratta di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art.4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P.

Caldiero, 20 settembre 2017

Il Sindaco

Dott. Marcello Lovato

---

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI  
DAGLI ENTI TERRITORIALI**

**(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

## **INDICE**

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
  - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
  - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
  - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
  - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE  
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI**

[\(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016\)](#)

**01. SCHEDA ANAGRAFICA**

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: CALDIERO

Codice fiscale dell'Ente: 00252060231

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'[art. 1 co. 612, l. n. 190/2014](#)

SI

**Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano**

**Responsabile Finanziario**

**Nome:**

Michele

**Cognome:**

Cattazzo

**Recapiti:**

**Indirizzo:**

Piazza O. Marcolungo, 19

**Telefono:**

045 6172371

**Fax:**

045 6172364

**Posta elettronica:**

[ragioneria@comune.caldiero.vr.it](mailto:ragioneria@comune.caldiero.vr.it)

## 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

### 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	03567090232	Acque Veronesi S.c.ar.l.	2006	0,40	Gestione del servizio idrico integrato in n. 77 Comuni della Provincia di Verona facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese	NO	SI	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'

[art. 2359 c.c.](#)

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.


Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

## 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE


### 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Compilare il seguente grafico inserendo i nomi delle società partecipate.

- 1) Aggiungere celle: cliccare con il tasto destro del mouse su la cella ente (per società a partecipazione diretta) o sulla società partecipata che detiene quote di altra società (per partecipazioni indirette) e selezionare "Aggiungi forma -> aggiungi forma sotto"
- 2) Eliminare celle: cliccare con il tasto destro del mouse sulla cella da eliminare e selezionare "Taglia"
- 3) Inserire nome Ente o nome Società: cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla cella e digitare il testo




### Grafico Esempio



Utilizzare le seguenti linee, spostandole con il mouse, per segnalare partecipazioni multiple tra società



Esempio:



La partecipazione indiretta in Viveracqua Scarl non è oggetto del presente piano in quanto detenuta attraverso la società partecipata Acque Veronesi non sottoposta a controllo da parte del Comune di Caldiero.

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 ([art. 26, co. 2](#))
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

**Progressivo società partecipata:**  (a)

**Denominazione società partecipata:**  (b)

**Tipo partecipazione:**  (c)

**Attività svolta:**  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	273,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	16.332.927,00
Compensi amministratori	61.200,00
Compensi componenti organo di controllo	50.883,90

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.806.592,00
2014	1.100.173,00
2013	2.584.858,00
2012	609.471,00
2011	450.261,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	96.038.084,00
2014	92.246.684,00
2013	89.222.120,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>92.502.296,00</b>

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Nessuna società o ente strumentale svolge attività analoghe o similari a quello svolte da Acque Veronesi

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Per la società Acque Veronesi non sussiste nessuna della condizioni sopra elencata

Azioni da intraprendere:

Nessuna. Si conferma il mantenimento della partecipazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.  
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.  
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.  
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

#### **04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

*Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione*

<b>Progressivo</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>Tipo di partecipazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>% Quota di partecipazione</b>	<b>Motivazioni della scelta</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
1	Acque Veronesi S.c.ar.l.	Diretta	Gestione servizio idrico integrato	0,40	L'attività svolta dalla società Acque Veronesi S.c.ar.l. (individuata dall'Assemblea dell'Autorità d'ambito ottimale Veronese AATO) si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Pertanto, si tratta di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art.4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P.

*Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

*Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

*Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.*

*Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

*Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).*

*Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.*

*Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.*